



COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

DECRETO N. 4 DEL 01.04.2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI ESSENZIALI

IL SINDACO

Richiamati:

- il DPCM del 11 marzo 2020, in vigore fino al prossimo 25 marzo 2020, il quale, all'articolo 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*), punto 6), stabilisce testualmente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, all'art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*), tra l'altro, stabilisce:
"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
 - a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
 - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
- 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";
- Dato atto che a tanto questa Amministrazione ha già dato esecuzione;
- Visto che a norma dell'art.9, punto a) dell'ordinanza n.515/2020 del presidente della Giunta Regionale della Lombardia ogni Amministrazione con specifico provvedimento deve individuare nell'ambito della propria organizzazione i dipendenti adibiti a servizi essenziali

- Ritenuto dover adempiere a tanto

DECRETA

- 1) di individuare i seguenti dipendenti adibiti ai servizi essenziali indicati nella stessa ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n.515/2020 all'art.4:
 - Graziella Baldini e Lucia Quaroni, che assicurano la presenza a giorni alterni, in modo da essere presenti una alla volta, per anagrafe, stato civile e servizio elettorale.
 - Enrica Quattrini e Clerici Viviana, che assicurano la presenza ciascuna per due giorni diversi alla settimana, in modo da essere presenti una per volta, per il servizio finanziario, ritenuto essenziale, in esecuzione dell'art. 5 punto k della surrichiamata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività riguardanti il servizio.
 - Andrea De Grandis, Agente di Polizia Locale, per le attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica.
 - Siro Schiavi, responsabile del servizio tecnico, per tutte le altre attività indicate nella stessa ordinanza e ricollegate al suo servizio, che già svolge la propria attività a tempo parziale, il quale assicura la presenza per 4 giorni alla settimana.
 - Manfredini Franco, che assicura la presenza per due giorni a settimana per l'attività di supporto agli uffici demografici e alla segreteria, oltre che per le notifiche, ritenute essenziali in esecuzione all'art. 5, punto k della surrichiamata ordinanza regionale.
- 2) Tutti i restanti dipendenti, non contemplati nei precedenti punti e che non svolgono il loro lavoro in modalità del lavoro agile nelle forme previste dalla surrichiamata normativa o anche i dipendenti che, seppur coinvolti, non esauriscano, con le prestazioni loro richieste, il debito orario contrattuale, fruiscono di ferie pregresse nonché dei permessi, congedi, recuperi e banca delle ore, flessibilità dell'orario e di altri analoghi istituti previsti dalla contrattazione collettiva e dallo stesso decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 fatta salva la necessità del loro rientro per situazioni di emergenza.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento viene assunto, facendo salvo quanto necessario nel caso in cui situazioni di fatto o di diritto che dovessero insorgere, cambiassero la situazione esistente.
- 4) L'efficacia del presente provvedimento decorre, fatto salvo quanto detto al precedente punto tre, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 o comunque fino alla cessazione dell'efficacia delle norme stabilite in merito alla presenza del personale dipendente nei Comuni.

3 APR 2020

IL SINDACO
SILVIO CORBELLINI

